



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	TONOLO	Presidente estensore
Maurizio	MASSA	Consigliere
Daniela	ALBERGHINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **31546** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 50961 reso dal sig. **Franchetti Ruggiero** quale agente economo del Comune di Crespadoro (VI) rispettivamente per il periodo 1.1.2011/31.12.2011;
Vista la relazione n. 291/2021 del Magistrato istruttore sui conti, redatta in data 5 agosto 2021;

Vista la sentenza – ordinanza n. **90/2022** con cui, all’esito dell’udienza dell’11 novembre 2021, la Sezione ha dichiarato improcedibile il conto n. 50961 e, per l’effetto, non ha ammesso a discarico l’agente contabile Franchetti Ruggiero ordinando sia la ricompilazione del conto per l’esercizio 2011 in conformità alle indicazioni di cui in motivazione e sia il deposito di specifica documentazione;

Considerato che, in riscontro al predetto provvedimento giudiziale, il Comune di Crespadoro – Ufficio Ragioneria – con nota del 1 giugno 2022 ha trasmesso il conto ricompilato dall’agente contabile nonché parte della documentazione richiesta;

Considerato, altresì, che, all’udienza pubblica del 15 settembre 2022, il magistrato relatore, Consigliere Daniela Alberghini, ha illustrato l’esito dell’esame del conto ricompilato facendo presente che l’Amministrazione comunale ha dichiarato che la

mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta con la sentenza ordinanza sopra indicata è dovuta alla irreperibilità della stessa agli atti del Comune e che, inoltre, vi sono documenti che risultano ormai illeggibili (es. ricevute su carta chimica). Il relatore ha rilevato, quindi, che alcune spese non trovano giustificazione e che non sarebbero riconducibili all'utilizzo del fondo economale .

Il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nel confermare la mancanza di documenti essenziali e giustificativi e la irregolarità di alcune spese, ha rappresentato l'opportunità di un supplemento d'istruttoria per poter addivenire ad una ricostruzione completa della gestione, pur rimettendosi alle decisioni del Collegio stante il lungo lasso di tempo trascorso e la fisiologica irreperibilità di parte della documentazione non addebitabile all'agente contabile;

Rilevato, che l'agente contabile e l'Amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione con la sentenza - ordinanza n. 90/2022 e che il conto afferente al periodo dal 1/01/2011 al 31/12/2011 è stato parificato in via amministrativa;

Ritenuto che,

- 1) pur permanendo alcune irregolarità, queste possano ritenersi in gran parte superabili non solo per la minima entità degli importi non giustificati, ma anche per l'irreperibilità degli atti giustificativi delle spese dovuta al lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione in esame;
- 2) non siano ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell'agente contabile;
- 3) il conto economale ricompilato, depositato nel fascicolo del conto giudiziale iscritto al n. 31546 - esercizio 2011, possa, alla luce della documentazione prodotta, essere approvato,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 31546 del registro di segreteria approva il conto di cui in premessa e per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile **Franchetti Ruggiero** per il periodo dal 1/01/2011 al 31/12/2011.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio del 15 settembre 2022 e del 13 marzo 2024.

Il Presidente Estensore

Marta Tonolo
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23/04/2024

Per il Funzionario preposto
Nicoletta Niero
(f.to digitalmente)